




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2674 e abb.

Ratifica della Convenzione internazionale per la
protezione dalle sparizioni forzate

N. 175 – 15 gennaio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2674 e abb.

Ratifica della Convenzione internazionale per la
protezione dalle sparizioni forzate

N. 175 – 15 gennaio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2674 e abb.

Titolo breve: **Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006**

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: III Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Cimbro

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

PREMESSA

Il disegno di legge¹ autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

L'articolo 2 della Convenzione definisce “sparizione forzata” “l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo”.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articoli 12 e 18 prevedono che, ove necessario, i parenti, i testimoni o i legali di persona privata della libertà siano sottoposti a misure di protezione personale.	La relazione tecnica specifica che la necessità dell'applicazione di misure di protezione si verifica in caso di accertamento di situazioni di attuale e grave pericolo, in presenza delle quali potranno essere eseguite misure di vigilanza o di scorta, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. La protezione speciale prevista dalla legislazione italiana si applicherà solo ai familiari della persona privata della libertà e solo nel caso in cui essi rendano dichiarazioni all'autorità giudiziaria sulla sparizione del proprio congiunto.
Articolo 24 dispone, ai commi 4-5 , che gli Stati Parte assicurino riparazione ed un indennizzo rapido, equo ed adeguato per le vittime di sparizione forzata.	La relazione tecnica precisa che non sono disponibili dati statistici consolidati utili a fornire la base per una stima dei presumibili oneri finanziari derivanti dal riconoscimento di misure di riparazione o di indennizzo, in considerazione della eccezionalità e della imponderabilità di tali eventi ² . Pertanto, gli oneri eventuali per risarcimento del danno o per equo indennizzo saranno posti a carico di un capitolo di spese obbligatorie nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (programma 17.2

¹ E' oggetto della presente Nota il testo dell'atto C. 2674, adottato dalla Commissione Esteri come testo base nella seduta del 26 novembre 2014.

² La relazione tecnica cita il rapimento di Abu Omar quale unico caso di sparizione forzata verificatosi in Italia del quale si ha conoscenza.

DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	"Garanzia dei diritti dei cittadini"), il quale potrà essere rifinanziato in corso d'anno mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Articolo 24 dispone, al comma 6 , che ogni Stato Parte assuma le opportune iniziative per lo status giuridico delle persone scomparse e dei loro parenti in ambiti quali le prestazioni previdenziali, la condizione finanziaria, il diritto di famiglia, lo stato patrimoniale.	La relazione tecnica non considera la norma.
Articolo 26 istituisce il Comitato sulle sparizioni forzate formato da 10 esperti eletti dagli Stati Parte. L'ONU fornisce al Comitato le risorse, il personale e le strutture necessarie per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni.	La relazione tecnica afferma che le spese relative al Comitato sulle sparizioni forzate sono poste a carico del bilancio delle Nazioni unite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 27 prevede una Conferenza degli Stati Parte, da riunire dopo almeno quattro anni dall'entrata in vigore della Convenzione in esame	La relazione tecnica afferma che la partecipazione dell'Italia alla Conferenza degli Stati Parte sarà assicurata dai funzionari della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'ONU, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo andrebbero meglio precisati i profili applicativi dell'articolo 24, comma 6, della Convenzione (tutela dello status giuridico delle persone scomparse e dei loro parenti in termini di prestazioni previdenziale, di condizioni finanziarie e di stato patrimoniale). In particolare, andrebbe chiarito se le misure previste dal testo possano costituire il presupposto per la corresponsione di contributi o, comunque, di erogazioni di natura finanziaria in favore delle persone scomparse o dei loro familiari.

Non si formulano osservazioni, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle norme che prevedono il riconoscimento di misure di riparazione e di indennizzo (articolo 24, commi 4-5). In proposito si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il

carattere eventuale e non prevedibile nell'ammontare degli oneri in questione, per i quali si potrà fare ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie.